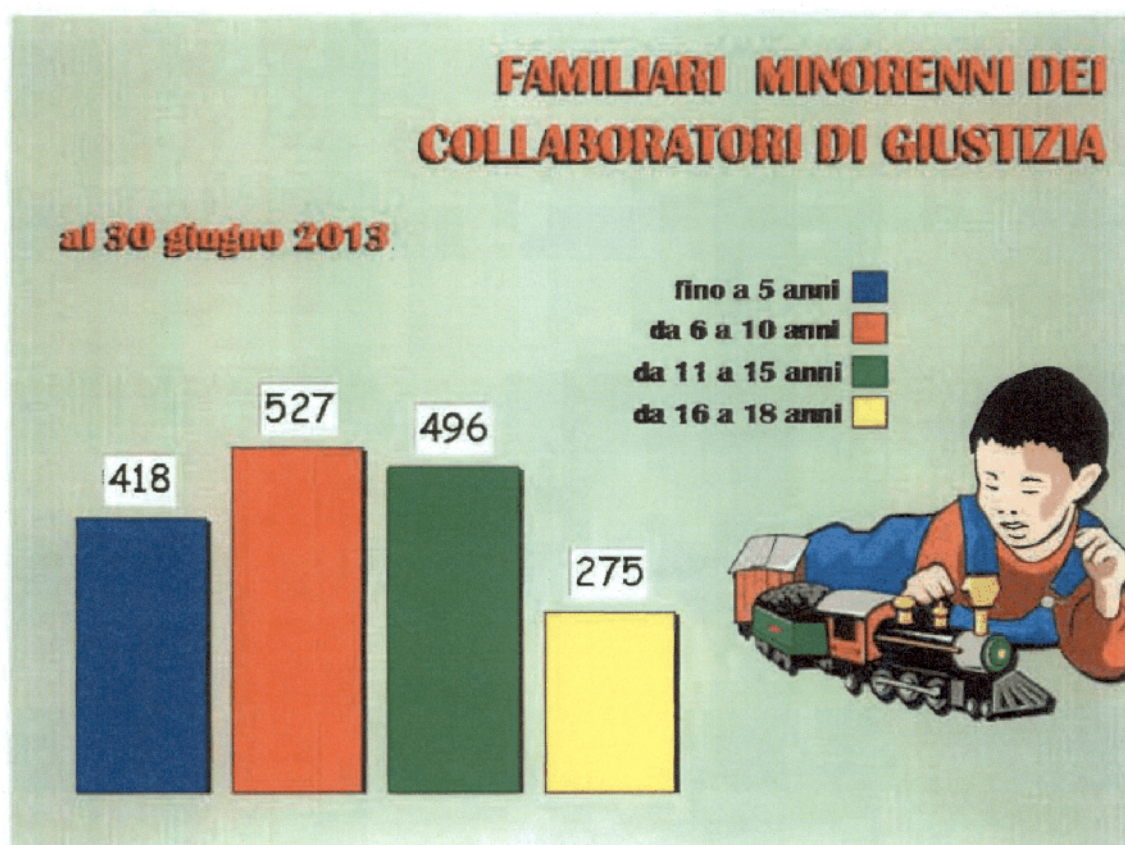


dallo studio, effettuato in collaborazione con il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato, sulla “Elaborazione e stesura del Profilo professionale e Psicoattitudinale dell’operatore S.C.P. e N.O.P.”.

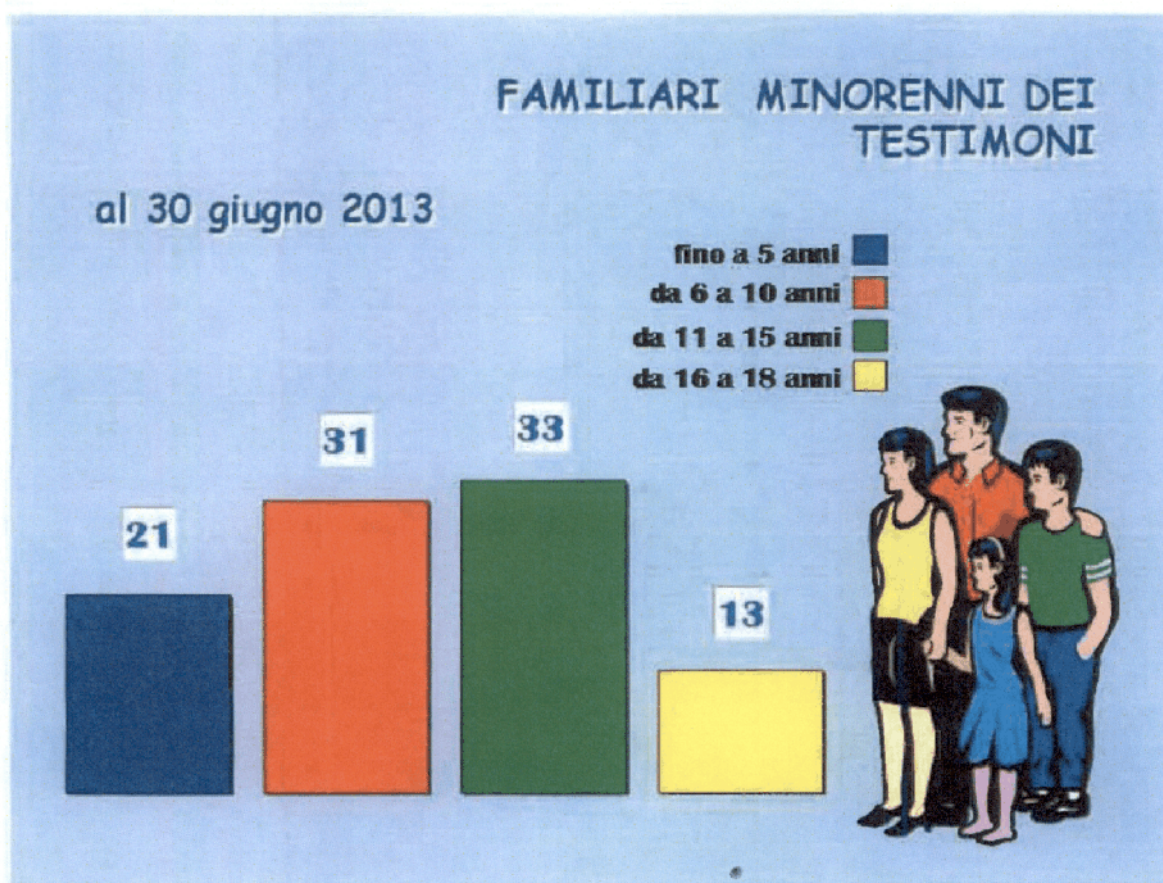
Infine, sono proseguite le attività di formazione del personale in ambito psicologico, basate su di un considerevole programma didattico realizzato nei semestri precedenti e rivolto, in modo particolare, agli operatori dei Nuclei Operativi di Protezione che sono quelli maggiormente coinvolti nella gestione della popolazione protetta.

d) I minori

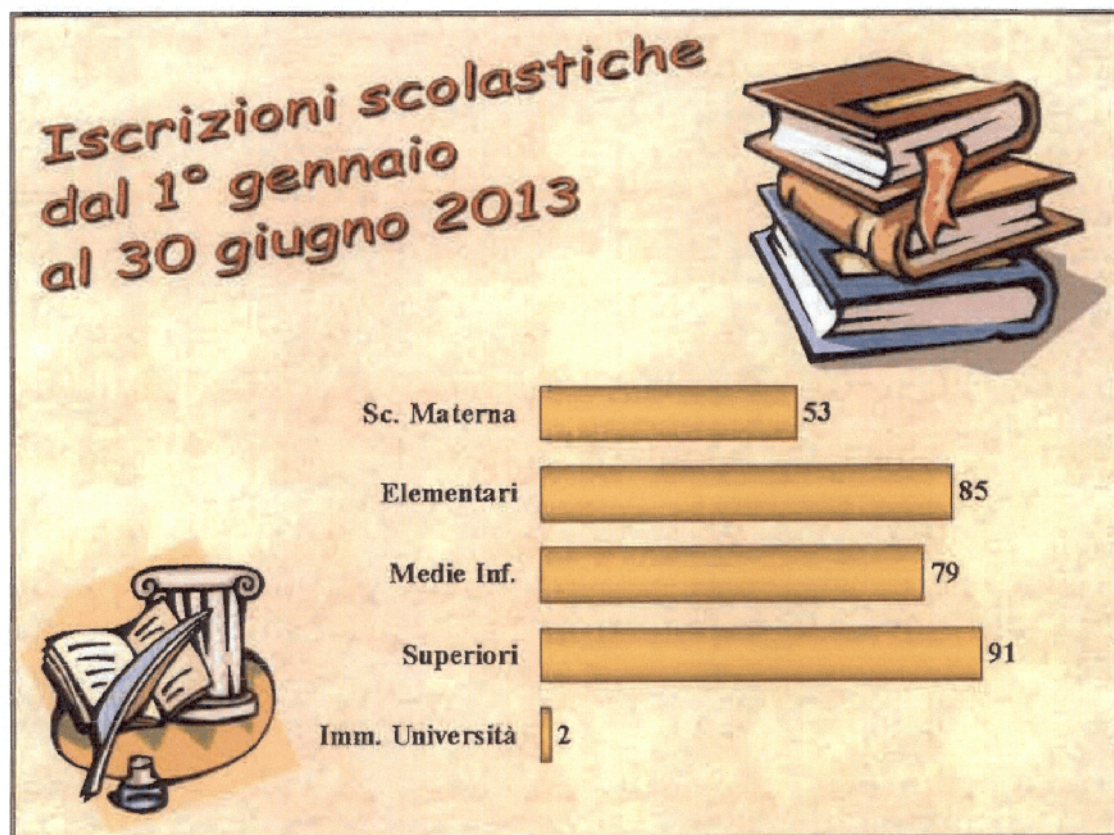
Nel capitolo dedicato al censimento della popolazione protetta si è potuto osservare che i minorenni costituiscono una porzione cospicua di essa: **un** solo minore è titolare di programma in qualità di testimone e **1814** sono inseriti come congiunti di collaboratori e testimoni.



Le fasce d'età più numerose sono quelle che all'incirca corrispondono al periodo della scuola dell'obbligo: da 6 a 10 anni con **558** elementi, di cui 527 congiunti di collaboratori e 31 di testimoni, e quella da 11 a 15 anni con **529** elementi, di cui 496 congiunti di collaboratori e 33 di testimoni; nella fascia tra 0 e 5 anni sono presenti **439** elementi, di cui 418 congiunti di collaboratori e 21 di testimoni; infine **288** elementi, di cui 275 congiunti di collaboratori e 13 di testimoni, sono compresi nella fascia tra 16 e 18 anni.



Il Servizio Centrale di Protezione si adopera affinché tutti i ragazzi abbiano la possibilità di accedere all'istruzione di ogni ordine e grado anche in caso di trasferimento in località protetta e con eventuali nominativi di copertura. Nel periodo gennaio-giugno 2013 sono state effettuate **53** nuove iscrizioni alla scuola materna, **85** alla scuola elementare, **79** alla scuola media inferiore, **91** alle scuole superiori e **2** nuove immatricolazioni presso Università.



Inoltre, gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione sono continuamente impegnati nel monitoraggio di questa delicatissima fascia di popolazione. L'osservazione del comportamento dei minori ha evidenziato una serie di reazioni che, pur non avendo un valore statistico, si sono dimostrate costanti. Nei bambini emergono più di frequente reazioni come il rifiuto della situazione, problemi di socializzazione e comportamentali, chiusura verso l'esterno; negli adolescenti le reazioni più comuni sono rifiuto della situazione e/o dei genitori, problemi di socializzazione, abbandoni scolastici, introversione, oppositività-aggressività, devianza, fughe, gravidanze precoci.

e) Il reinserimento socio-lavorativo

Il reinserimento lavorativo della popolazione protetta costituisce la meta finale dei programmi di protezione. Poiché le misure tutorie hanno una scadenza e le misure assistenziali vengono meno con la cessazione del programma di protezione, si presenta la necessità di porre gli individui

sotto tutela nella condizione di gestire la propria vita lavorativa in piena autonomia.

Pur essendo in fase di approvazione un progetto di legge per l'assunzione diretta, limitatamente ai soli testimoni, nella Pubblica Amministrazione, ad oggi non esistono canali preferenziali per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il Servizio Centrale di Protezione si impegna in maniera assidua e costante cercando di individuare le occasioni lavorative favorevoli nel territorio e si fa carico degli oneri burocratici conseguenti per il tramite della Sezione Lavoro che predispone la documentazione necessaria per il rilascio o l'annullamento di codici fiscali con generalità reali o di copertura, l'iscrizione a corsi professionali regionali, i trasferimenti di pensione, le autorizzazioni della Camera di Commercio, i collocamenti in aspettativa.

Nel periodo gennaio-giugno 2013 sono state effettuate **2** iscrizioni a corsi professionali della regione, **45** trasferimenti di pensione, **4** richieste alla Camera di Commercio di apertura di partita IVA, **2** collocamenti in aspettativa.

Giova precisare che l'accesso all'impiego è maggiormente problematico per i tutelati in possesso di documento con generalità di copertura poiché con tale documentazione non si può aprire un conto corrente per l'accredito degli emolumenti, né tantomeno si può comunicare l'indirizzo fittizio per le visite fiscali. Ne consegue che, dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni di sicurezza, si tende ad autorizzare la popolazione protetta a lavorare con le generalità reali. In questo semestre hanno trovato un'occupazione **8** collaboratori, **2** testimoni, **18** familiari di collaboratori e **1** di testimoni, per un totale di **29** persone.

Il D.M. 13.05.2005 n. 138, approvato in esecuzione dell'art. 13, comma 8, della legge 82/91, ha stabilito le misure per la conservazione del posto di lavoro per i soggetti tutelati: se dipendenti pubblici, i **collaboratori** possono essere collocati in aspettativa non retribuita mentre i **testimoni** hanno diritto al versamento degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione di provenienza; se dipendenti privati, i soggetti tutelati hanno diritto alla conservazione del posto con sospensione degli oneri retributivi e contributivi a carico del datore di lavoro fino al rientro

in servizio. Nel periodo in esame **2** soggetti hanno beneficiato del collocamento in aspettativa.

Inoltre i dipendenti pubblici possono chiedere l'assegnazione in via temporanea presso altra sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza oppure, qualora ciò non fosse possibile, il distacco o il comando presso altra Amministrazione o Ente Pubblico. I dipendenti privati possono richiedere il trasferimento presso un'altra sede, qualora esistente, della medesima azienda; in ogni caso il Servizio Centrale di Protezione provvede a rimborsare agli interessati l'importo dei contributi volontari versati agli enti previdenziali relativi al periodo in cui non hanno potuto svolgere attività lavorativa. Nel semestre in questione **non** sono stati effettuati trasferimenti presso altre sedi di lavoro.

L'esperienza maturata in anni di gestione della popolazione protetta ha tuttavia dimostrato che lo strumento che ha dato i migliori risultati ai fini del reinserimento sociale è la capitalizzazione delle misure assistenziali, disciplinata del D.M. 161/2004, art. 15, che viene deliberata dalla Commissione Centrale su richiesta degli interessati. I beneficiari, presentando un concreto e documentato progetto lavorativo possono in tal modo porre le basi per il raggiungimento dell'autonomia economica. Nel primo semestre 2013 la Commissione Centrale ha disposto la capitalizzazione per **4** testimoni e **4** collaboratori.

CAPITOLO III

LE VIOLAZIONI E LE REVOCHE DEI PROGRAMMI

I programmi di protezione possono cessare o perché giunti alla loro scadenza naturale o perché i beneficiari hanno posto in essere comportamenti contrari al cosiddetto “codice comportamentale” derivante dall’ingresso nel circuito tutorio.

Costituiscono causa di revoca delle speciali misure di protezione la commissione di reati, l’espressa rinuncia alle misure tutorie, il rifiuto di accettare opportunità lavorative, il ritorno non autorizzato in località d’origine e comunque ogni azione che comporti la rivelazione e la divulgazione dell’identità di copertura, del domicilio protetto e dello “status” di persona protetta.



Il Servizio Centrale di Protezione svolge la sua attività di controllo segnalando alla Commissione Centrale tutti gli eventuali comportamenti

violatori. Nel primo semestre del 2013 sono state inviate alla Commissione complessivamente **80** segnalazioni, di cui **13** costituivano reati vari, riguardanti **54** soggetti tutelati.

La Commissione Centrale, a conclusione di una complessa istruttoria che include l'acquisizione dei pareri delle Autorità Giudiziarie proponenti e della Direzione Nazionale Antimafia, può deliberare l'estromissione dai programmi di protezione. In questo semestre sono stati emessi **5** provvedimenti di revoca per i collaboratori ed **1** per i testimoni.

Contro tali provvedimenti è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica della delibera della Commissione, al fine di ottenere la revoca dell'atto.

In base alla legge 205/2005 ed al successivo D.Lgs 104/2010, che hanno riformato la materia dei ricorsi amministrativi, i provvedimenti di revoca deliberati dalla Commissione Centrale rimangono sospesi nella mora dei termini di presentazione del ricorso e della decisione cautelare del giudice amministrativo qualora venga presentata l'istanza sospensiva.

Nel semestre in riferimento sono stati presentati al Giudice Amministrativo **29** ricorsi da parte di collaboratori e testimoni di giustizia avverso provvedimenti della Commissione.

CAPITOLO IV

I TESTIMONI

Nel sistema tutorio italiano lo status dei testimoni è nettamente distinto da quello dei collaboratori di giustizia, con delle caratteristiche ben precise stabilite dalla legge 45/2001 che ha introdotto modificazioni alla legge 82/1991: il testimone è colui che assume rispetto ai fatti delittuosi su cui rende dichiarazioni esclusivamente il ruolo di persona offesa dal reato o di persona informata sui fatti purché nei suoi confronti non sia stata disposta alcuna misura di prevenzione. Alla data del 30 giugno 2013 risultano censiti **83** testimoni e **263** loro familiari.

Ne consegue che le misure di protezione ad essi destinate prevedano dei benefici finalizzati al mantenimento del tenore di vita condotto precedentemente all'ingresso nel circuito tutorio. Innanzitutto, fatti salvi i requisiti di sicurezza, si cerca di far permanere il testimone in località di origine affinché possa continuare a svolgere la sua attività lavorativa e permanere nel suo ambiente senza subire il trauma dello spostamento in località protetta. Nel periodo gennaio-giugno 2013 risultano **11** testimoni protetti in località d'origine.

Nei casi in cui il rischio per l'incolumità personale del testimone e dei suoi congiunti sia troppo elevato e, di conseguenza, si renda necessario il trasferimento, anche temporaneo, in località protetta, oltre alle consuete misure di assistenza economica già previste per i collaboratori ed alla concessione di somme a titolo *una tantum* per soddisfare esigenze di varia natura, i testimoni possono richiedere la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la Commissione Centrale e derivante dalla forzata cessazione dell'attività lavorativa, sempre che gli interessati non abbiano beneficiato delle elargizioni antiracket sancite dalla legge 44/1999. Nel semestre in esame **nessun** testimone ha usufruito di tali fondi.

Giova evidenziare che è in corso di elaborazione un progetto di legge concernente l'assunzione diretta dei testimoni nella pubblica amministrazione ma, nelle more dell'approvazione ed in assenza di altri canali preferenziali di avviamento al lavoro, si è cercato di agevolare il

reinserimento lavorativo dei testimoni estendendo fino a 10 anni di misure assistenziali i termini per il computo della capitalizzazione a cui si può aggiungere, su richiesta degli interessati, l'erogazione a titolo di risarcimento del cosiddetto "danno biologico", che viene accertato dal Servizio di Consulenza, in campo sanitario e medico-legale, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Nel periodo gennaio-giugno 2013 è stata deliberata la capitalizzazione per **4** testimoni.

Quando il trasferimento in località protetta diventa definitivo il testimone, ai sensi dell'art. 16 *ter*, comma 3, della legge 82/91, ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei propri beni immobili al patrimonio dello Stato dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Inoltre è in vigore una convenzione tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ed un Istituto di Credito che consente ai testimoni di ottenere finanziamenti e mutui a tasso agevolato per avviare attività lavorative o acquistare beni immobili.

Poiché l'applicazione delle misure tutorie non deve, in alcun modo, penalizzare la vita sociale dei testimoni e dei loro familiari, che spesso lamentano sensazioni di abbandono ed isolamento, è stata intensificata l'attività di sostegno psicologico ad essi destinata al fine di valutare le singole situazioni ed individuare le soluzioni più appropriate per ogni singolo caso.

CAPITOLO V

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Come si è potuto osservare, le problematiche legate alla gestione della popolazione protetta costituiscono una materia estremamente complessa e delicata che richiede competenze professionali specifiche a tutti gli operatori del settore.

Gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione hanno realizzato e successivamente approfondito un programma didattico molto accurato volto ad aggiornare la professionalità del personale del Servizio Centrale di Protezione, dei Nuclei Operativi di Protezione e dei Referenti delle Forze di Polizia Territoriali.

Nel semestre in esame si è svolto presso l'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato Nettuno il **2° Corso di aggiornamento per il personale in servizio dei Nuclei Operativi di Protezione e del Servizio Centrale di Protezione**, articolato in due cicli: il primo, dal 28 al 30 maggio, concernente le problematiche di gestione dei collaboratori; il secondo, dal 25 al 27 giugno, concernente i testimoni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nella fase d'ingresso nel sistema tutorio, il primo semestre del 2013 ha visto, rispetto a quello precedente, un leggero aumento del numero di collaboratori (39 unità), mentre quello dei testimoni è rimasto sostanzialmente invariato, riportando soltanto 2 unità in più.

L'aumento considerevole è riportato nelle cifre complessive dei familiari, specie dei collaboratori, che segnano un incremento di quasi 150 unità.

Sotto il profilo della provenienza, la regione Campania si conferma il serbatoio principale dei collaboratori di giustizia, seguita dalle regioni Sicilia e Calabria; mentre i testimoni, pur se in numero assai ridotto rispetto ai collaboratori, hanno riferito principalmente su fatti della 'Ndrangheta, seguiti da quelli sulla Camorra.

La crescita dei dati riportati conferma che il fenomeno della collaborazione continua a porsi, pur a distanza di oltre 20 anni dal suo nascere, come il fondamentale strumento d'indagine contro le organizzazioni criminali, ormai profondamente radicate nel tessuto socio-economico del nostro Paese.

Nella fase di deflusso dal sistema tutorio, in perfetta sinergia con la Commissione Centrale, si è cercato di perfezionare la “fuoriuscita” dei tutelati ricorrendo all'istituto della c.d. “capitalizzazione” che consiste, come più volte accennato, nell'elargizione, secondo i parametri dettati dalla normativa, di un contributo finalizzato a favorire il reinserimento sociale dell'interessato.

La grave crisi economica e le considerevoli riduzioni di bilancio non hanno consentito un largo uso del predetto istituto che, nel semestre di riferimento, è stato applicato sostanzialmente solo per 4 testimoni e 4 collaboratori di giustizia.

Ci si augura che gli stanziamenti dei fondi possano tornare, quanto prima, nei valori normali al fine di garantire, oltre alla massima efficienza

nella gestione, anche il *turn over* tra i nuovi ingressi e le uscite evitando così di congestionare l'intero sistema.

Il processo di reinserimento sociale per i testimoni di giustizia si sta realizzando anche attraverso la previsione normativa per l'assunzione diretta di questi nella Pubblica Amministrazione che, sebbene rivolta solo ai destinatari che posseggono requisiti specifici, sicuramente offre un'ulteriore opportunità lavorativa.

Un ultimo elemento di riflessione per evidenziare l'incessante attività del Servizio Centrale di Protezione, in costante collaborazione con la Commissione Centrale, è dato dall'approvazione della c.d. *“Prassi della normativa primaria e regolamentare in tema di protezione e assistenza dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia”*.

Nel semestre in esame è stato elaborato il documento definitivo che, esaminato dalla Commissione Centrale, che ha formulato delle osservazioni di cui si è tenuto conto, è stato approvato definitivamente dal Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Tale documento, previsto dall'art. 13 c. 3 del D.M. 23.04.2001 n. 161, rappresenta un consolidato strumento di consultazione ed applicazione delle procedure di gestione dei programmi speciali di protezione.

Giova evidenziare che l'elaborato è suscettibile di modifiche innovative allorché possano essere applicati criteri comportamentali che agevolino lo status delle persone protette e rendano più efficaci le misure di protezione.

